



— COMUNE SAN VITO ROMANO —

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
VIA BORGO M. THEODOLI, 34
00030 SAN VITO ROMANO - ROMA

ORDINANZA N. 4 del 16.1.2026

IL SINDACO

VISTA la segnalazione 416831393 del 13/01/2026 fatta dal comune ad Acea s.p.a in merito ad una riparazione urgente in via Santa Maria De Mattias nelle vicinanze del n. civico 3;

- *CONSIDERATO i lavori sono programmati per i giorni 20 e 21 Gennaio 2026*
- *DATO ATTO che al fine di consentire detto intervento occorre disporre adeguata segnaletica sulla strada interessata;*

RAVVISATA pertanto, la necessità di intervenire, in merito, per garantire la sicurezza e l'ordinata circolazione veicolare e pedonale nelle aree interessate;

VISTI gli artt. 5 comma 3, Art. 6 e 7 del "Nuovo codice della strada", approvato con D.L.vo 30 aprile 1992 n° 285 ed il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.," approvato con D.P.R. 19 dicembre 1992, n° 495; Visto l'art. 7 del D. L.vo 30.4.1992, n. 285 e il D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

VISTI gli artt. 107 e ss del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

ORDINA

1) per le motivazioni citate in premessa di istituire:

L'INTERDIZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE IN VIA SANTA MARIA DE MATTIAS DALLA CHIESA SS. SEBASTIANO E ROCCO FINO AL RISTORANTE "LA TOMBOLA" PER I GIORNI 20 E 21 GENNAIO 2026 DALLE ORE 06.00 FINO A FINE LAVORI.

2) di provvedere a rendere noto ai sensi della normativa vigente le disposizioni ivi determinate mediante apposizione di segnaletica e pubblicazione all'Albo Pretorio;

3) di trasmettere la presente Ordinanza per gli adempimenti di competenza alla Polizia Locale ed alla Stazione dei Carabinieri di San Vito Romano;

4) di dare atto che i contravventori alle disposizioni della presente ordinanza saranno puniti ai sensi del C.d.S.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dalla pubblicazione, al TAR competente per territorio, ovvero ricorso straordinario, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Dalla Residenza Comunale, 16/1/2026



Il Vicesindaco